



L.R. 9/2002 – Bando 2009

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI – L.R. 9/2002 e artt. 36 e 37 della L.R. 5/2006

BANDO ANNO 2009

1) Oggetto e finalità

Il presente Bando disciplina l'erogazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla rivitalizzazione del settore commercio.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto della disciplina comunitaria *de minimis* di cui al Regolamento CE 1998/2006 e secondo le disposizioni, limiti e condizioni, di cui ai punti successivi.

2) Riferimenti normativi

Legge Regionale n°9/2002 “Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio”;

L.R. 5/2006 “Disciplina generale delle attività commerciali”;

L.R. 2/2009 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2009;

Deliberazione Giunta regionale (D.G.R.) n. 37/69 del 19.11.2002 di approvazione delle *Direttive e criteri di attuazione della L.R. 9/2002*.

Deliberazione Giunta regionale (D.G.R.) n. 50/36 del 05.12.2006 di integrazione delle direttive.

Deliberazione Giunta regionale (D.G.R.) n. 54/12 del 10.12.2009 “L.R. 9/2002 (*Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio*). *Disposizioni per il Bando 2009*”.

3) Soggetti beneficiari:

Possono partecipare al presente Bando:

- le imprese che esercitano o intendono esercitare le attività indicate all'art. 3 della Legge regionale 21 maggio 2002, n. 9;
- i soggetti che esercitano o intendono esercitare le attività indicate dall'art. 8 *bis* della L.R. 9/2002 introdotto con la L.R. 5/2006, costituiti nelle forme del consorzio o dell'associazione secondo quanto previsto dall'art. 1 lett. *g*) della L.R. 5/2006 (Centro Commerciale Naturale).

4) Obiettivi della misura

Gli obiettivi perseguiti sono:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO COMMERCIO

L.R. 9/2002 – Bando 2009

- la valorizzazione e la riqualificazione del commercio nelle aree urbane in armonia col contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
- favorire la crescita commerciale, in particolare di imprese di piccole e medie dimensioni, che integrino la qualità delle città e dei piccoli comuni in modo da assicurarne l'attrattività, vivibilità, e sicurezza;
- evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata.
- la creazione di una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale, al fine di migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
- realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.

5) Interventi ammissibili

Sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 della Legge regionale n. 9/2002;

Per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1 lett. d), della Legge regionale n. 9/2002, le agevolazioni possono essere concesse anche per progetti di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie. La concessione dei contributi è subordinata all'effettivo esercizio dell'attività di commercio elettronico. A tal fine l'Ente Istruttore e gli Uffici dell'Assessorato sono autorizzati ad effettuare verifiche anche a campione.

Gli interventi possono riguardare anche locali non di proprietà. In tal caso la durata dell'ammortamento del prestito agevolato dovrà essere inferiore o uguale alla durata della locazione. Nella domanda di agevolazione, le farmacie, i tabaccai, le edicole ed i distributori di carburanti, dovranno fornire una dettagliata illustrazione del programma di intervento al fine di consentire all'Ente Istruttore di poter verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della Legge regionale n. 9/2002.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi non strettamente attinenti l'attività commerciale.

6) Spese ammissibili

Le spese relative agli interventi indicati al precedente punto 5 sono agevolabili e ammissibili esclusivamente se sostenute successivamente alla data di spedizione della domanda.

Per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 della Legge regionale n. 9/2002, sono agevolabili anche le seguenti spese:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO COMMERCIO

L.R. 9/2002 – Bando 2009

- a) costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza tecnico-economica nella misura massima del 5% della spesa relativa alla sola opera edile.
- b) studi di fattibilità solo se l'investimento è in stretta connessione con interventi significativi di gestione come l'avviamento aziendale, la trasformazione e la ristrutturazione globale che incida sensibilmente nell'ordine aziendale nella misura massima del 5% dell'investimento totale;
- c) oneri per la concessione edilizia e i collaudi di legge;
- d) spese per l'acquisto del suolo aziendale e relative indagini geognostiche;
- e) l'acquisto di hardware e di programmi informatici.

L'acquisto delle attrezzature, fisse e mobili, e degli arredi si deve riferire a beni nuovi di fabbrica. Rientrano tra le attrezzature agevolabili gli automezzi strettamente inerenti l'attività commerciale. Possono beneficiare del contributo per tale categoria di beni esclusivamente gli esercenti il commercio ambulante, gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono ammesse le spese relative all'hardware ed al software strettamente necessario per la realizzazione del progetto di investimento. Le spese di consulenza specialistica e per lo sviluppo di software applicativi sono ammesse nei limiti del 5% dell'ammontare complessivo dell'investimento.

Le spese relative agli interventi di cui all'art. 8 bis (*costituzione ed iniziative dei Centri Commerciali Naturali*) della Legge regionale n. 9/2002 consistono in:

- a) spese legali di costituzione;
- b) spese per attività di supporto alla promozione del consorzio o associazione;
- c) spese per accesso a servizi qualificati per migliorare il posizionamento commerciale o il radicamento sul mercato locale,
- d) adesione a marchi di qualità di prodotto o identificazione territoriale;
- e) spese di consulenze per gli interventi organizzati;
- f) progetti di arredo urbano;
- g) attivazione di strutture fisse di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto, di informazione e di assistenza agli acquisti e alla fruizione dei centri commerciali naturali;
- h) predisposizione ed installazione di TOTEM indicanti i prezzi praticati dagli esercizi commerciali associati.

7) Misura dell'agevolazione

Le agevolazioni previste dalla Legge sono concesse nel rispetto della disciplina comunitaria "*de minimis*".



L.R. 9/2002 – Bando 2009

Le agevolazioni saranno erogate con le seguenti modalità: **i contributi in conto capitale non potranno essere superiori al 20% dell'investimento ammissibile** e i contributi complessivi concedibili – che dovranno rispettare la regola comunitaria *de minimis* – non potranno superare i 100.000 euro, restando fermo il principio per cui la percentuale complessivamente agevolabile non potrà essere superiore al 75% dell'investimento ammissibile.

Nella domanda rivolta all'ottenimento delle agevolazioni, il richiedente dovrà indicare la tipologia di contributo richiesto, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 2, primo comma, della L.R. 9/2002 e nei limiti di cui al precedente comma.

I contributi sono condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibili.

Quando il contributo in conto interesse è l'unica forma di agevolazione, esso è concedibile sul 75% della spesa ammissibile.

Il contributo in conto interesse consiste nell'abbattimento dei due terzi del tasso di riferimento europeo vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il contributo in conto canoni, in alternativa a quello in conto interessi, è concedibile nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2, della Legge regionale n. 9/2002.

Il credito d'esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. dell'anno precedente (*o frazione d'anno, per le imprese operanti da meno di un anno*) e, in ogni caso, la soglia di € 100.000,00.

Per le imprese commerciali di nuova istituzione, il credito d'esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% dell'investimento proposto e, comunque, la soglia di € 40.000,00.

L'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale, in conto interessi ed in conto canoni di leasing concessi non potrà superare il massimale prescritto dalla citata disciplina "de minimis".

8) Durata dei finanziamenti agevolati

La durata massima delle agevolazioni in conto interesse è prevista:

- a) in quindici anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della Legge regionale n. 9/2002;
- b) in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della Legge regionale n. 9/2002;
- c) in cinque anni, per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 5 della Legge regionale n. 9/2002.

9) Modalità di presentazione della domanda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO COMMERCIO

L.R. 9/2002 – Bando 2009

La domanda di ammissione al contributo deve essere inviata – **dal 15 febbraio 2010 al 30 marzo 2010** – in originale, in bollo e a mezzo raccomandata, completa delle prescritte informazioni, a:

Banco di Sardegna Spa
Ufficio Finanza D'Impresa e Crediti Speciali
piazza Castello 1
07100 SASSARI.

Sul plico va riportata la dicitura:

“Domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dalla L.R. 9/2002 – Bando 2009”.

Le domande inviate al di fuori dei suddetti termini non saranno ammissibili.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo allegato al Bando reperibile sul sito istituzionale della regione www.regione.sardegna.it, seguendo il percorso Assessorati – Turismo, Artigianato e Commercio – Procedimenti/Modulistica.

Il Bando ed il modulo possono essere richiesti anche agli Uffici Relazioni con il pubblico URP della Presidenza (viale Trento 69 – CA) e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (viale Trieste 105 – CA).

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo allegato al Bando. Qualsiasi altra modalità comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il modulo di domanda completo della scheda tecnica dovrà essere scaricato, compilato, stampato e inviato con raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato.

Per chi intende far valere una o più priorità previste dal presente Bando, alla domanda cartacea deve essere allegata, **a pena d'inammissibilità della priorità dichiarata**, la seguente documentazione:

- copia del contratto d'affitto dei locali destinati all'attività aziendale, debitamente registrato in data antecedente quella di presentazione del modulo di domanda;
- nel caso di sfratto per finita locazione, copia della lettera di sfratto riportante data certa (data della raccomandata a/r);
- copia conforme dell'atto costitutivo del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita l'impresa richiedente;
- copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo del CCN che ne delibera l'iscrizione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO COMMERCIO

L.R. 9/2002 – Bando 2009

Entro la giornata successiva all'invio della copia cartacea, il modulo di domanda dovrà essere trasmesso in via telematica all'indirizzo legge9bando09@bancosardegna.it integrato con il proprio indirizzo e-mail, il numero e la data della raccomandata con la quale è stato inviato l'originale della domanda al "Banco di Sardegna S.p.a."

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti;
- c) dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis" e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE n. 1998/2006. Dovrà necessariamente essere indicata per ogni contributo "de minimis" ricevuto: la data di concessione, la norma in base alla quale è stato ottenuto, l'importo dello stesso;
- d) breve descrizione dell'investimento;
- e) piano finanziario con indicazione dei mezzi di copertura che verranno utilizzati per effettuare il programma di investimento;
- f) indicazione precisa [denominazione e sede] del Centro Commerciale Naturale in cui è eventualmente inserita l'impresa e di cui si vuol far valere la priorità
- g) per le imprese esercenti il commercio elettronico: dichiarazione dell'avvenuta comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- h) per i Centri Commerciali Naturali: data di costituzione ed elenco degli associati con indicazione dell'attività e riferimenti fiscali.

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.

La concessione di contributi di ammontare superiore a € 25.823,00 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

Nel rispetto del diritto comunitario e delle norme regionali in materia di semplificazione, la domanda deve essere sempre presentata dall'impresa. Pertanto, la documentazione prevista dalle direttive, art. 11 (*leasing, finanziamento agevolato concesso da istituto diverso dall'ente istruttore, etc.*), dovrà essere presentata solamente in istruttoria, qualora l'impresa venga ammessa a tale fase.

Le domande pervenute saranno ordinate in una graduatoria di preistruttoria secondo i criteri di priorità sotto riportati..

L'istruttoria avverrà per le domande collocate in posizione utile fino alla concorrenza delle risorse disponibili.



L.R. 9/2002 – Bando 2009

Con determinazione del Servizio Commercio *[pubblicata sul BURAS e sul sito ufficiale della Regione]* sarà approvato l'esito dell'istruttoria e disposta la concessione del contributo.

10) Criteri di priorità

Nella formazione della graduatoria verrà data priorità:

- a) piccole e medie imprese inserite in Centri Commerciali Naturali (art. 37 L.R. 5/2006);
- b) costituzione e iniziative svolte dai Centri Commerciali Naturali;
nell'ambito delle domande presentate dai Centri Commerciali Naturali, i contributi ai predetti verranno assegnati secondo il sotto indicato e ulteriore ordine di priorità:
 - 1. Maggior numero di piccole e medie imprese facenti parte dell'organismo;
 - 2. Adesione del comune, enti pubblici e privati, associazioni di categoria all'organismo;
- c) imprese che abbiano in corso procedure di sfratto per finita locazione, o che siano locatarie (in caso di acquisto di immobili);
- d) l'ordine cronologico di presentazione all'Ente Istruttore della domanda completa delle prescritte informazioni.

11) Obblighi per i beneficiari

Il provvedimento di concessione del contributo dovrà prevedere per i beneficiari i seguenti obblighi, pena la revoca del contributo ed il rimborso delle somme percepite:

- a) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto e non alienare e non affittare, senza esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente nei casi di particolare gravità;
- b) le imprese che hanno goduto della priorità dell'appartenenza ad un Centro Commerciale Naturale *[art. 37/L.R. 5/2006]* dovranno mantenere tale requisito per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo.
- c) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

L'accertamento della inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nelle direttive e nella Legge regionale 9/2002, determina la revoca del contributo e l'avvio – da parte



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO COMMERCIO

L.R. 9/2002 – Bando 2009

dell'Ente Istruttore – della procedura di recupero dello stesso, nonché degli interessi computati a un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze da parte del beneficiario o l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, l'Ente Istruttore deve darne comunicazione agli uffici regionali per la determinazione della revoca.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento. In caso di estinzione volontaria parziale del finanziamento l'entità del contributo concesso è limitata alla parte residua. In caso di accertamento di tali circostanze l'Ente Istruttore deve darne comunicazione agli uffici regionali per la determinazione di revoca.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con atto dell'Assessorato regionale del Commercio. In caso di accertamento dei fatti in argomento, l'Ente Istruttore deve darne comunicazione all'Assessorato per le competenti determinazioni.

Con provvedimento adottato ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'Assessorato può – in casi di particolare gravità e/o necessità – autorizzare i subentri, sulla base della proposta formulata dall'Ente Istruttore contenente l'attestazione del rispetto della Legge e delle presenti direttive.

L'erogazione del contributo verrà sospesa qualora vengano avviate azioni esecutive e/o concorsuali. Di tale circostanza l'Ente Istruttore deve dare comunicazione all'Assessorato.

12) Copertura finanziaria

Ai fini dell'attuazione del presente bando saranno utilizzate le risorse finanziarie del Servizio Commercio di cui all'U.P.B. SC06.03.008 capitolo SC06.0480, del Bilancio di previsione anno 2009, ammontanti a € 7.000.000,00 –

13) Disposizioni finali.

Al presente bando sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione per estratto sui due quotidiani della Sardegna e pubblicazione integrale all'indirizzo internet: www.regione.sardegna.it